

funzioni trasferiti, cui avrebbe dovuto provvedere la Regione con la legge di distribuzione delle competenze (art. 3, c. 3°, d. lgs. n. 112/98), mentre l'art. 7 del d. lgs. appena citato dispone che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali, sicché si deve ritenere che, sino a quando la Regione non abbia trasferito alle singole Province le suddette risorse, il trasferimento delle competenze non si è verificato. Ne consegue l'esclusiva legittimazione passiva della Regione per non essere state concretamente trasferite alla Provincia le competenze in materia di gestione del demanio idrico, che continua ad essere gestito dall'Ufficio del Genio Civile della Regione. Devono essere rigettate, pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione, e le domande proposte avverso il Consorzio e la Provincia. Considerata la situazione di incertezza e contrasto che sussiste tra le stesse autorità preposte alla cura dei corsi d'acqua, appare equo, tuttavia, compensare le spese di giudizio tra il ricorrente e i suddetti enti locali.

La legittimazione attiva della società ricorrente, non contestata, è provata dalle deposizioni dei testi, dalla ctp, e dalla ctu, che ha accertato che il fondo in questione è stato acquistato dalla società ricorrente con atto pubblico del 22/06/1982, registrato il 7/07/1982 (v. visure, in atti).

Gli acquisiti elementi probatori e gli accurati accertamenti tecnici del ctu hanno confermato quanto dedotto in ricorso. In particolare, i testi (D'Agostino, imprenditore agricolo e figlio della legale rappresentante dell'azienda ricorrente, Di Lorenzo, avvocato e moglie del D'Agostino) hanno riferito che, fino al 1998, un argine in terra delimitava l'alveo del fiume e impediva che le acque esondassero; successivamente, le acque hanno eroso l'argine, il fiume ha formato una nuova ansa e, negli anni, si sono verificate numerose esondazioni, con allagamento e perdita delle colture ortive. Il consulente, esaminate le *ortofoto* relative alle riprese aeree



effettuate negli anni 1996, 1998, 2004 e 2006 (estratte dal Portale Cartogr. Min Ambiente), ispezionata l'area, ha rilevato che, a partire dal 1998, la sponda sinistra del tronco fluviale, nel tratto confinante con la proprietà della società ricorrente, è stata interessata da un principio di erosione, evolutosi successivamente nella modifica dell'alveo, con progressivo assottigliamento *dell'area ripariale* posta sulla sponda esterna. Venuta meno gran parte della vegetazione della ripa, che tratteneva la corrente, l'azione erosiva ha velocemente determinato un notevole incremento della curvatura del meandro del fiume, che ha sottratto superficie al fondo dell'azienda ricorrente. In esito a un'accurata analisi scientifica, il consulente ha accertato che il rilevato fenomeno erosivo è ascrivibile, oltre che a cause naturali, alla presenza, a monte dell'area che ci occupa, di una zona industriale, di vari attraversamenti, e soprattutto di discariche e di accumuli localizzati in alveo e sulle sponde, che restringono la sezione libera di deflusso (pp. 20 e 21). Dalla documentazione prodotta e dalle stesse affermazioni delle parti, si rileva che, come già accennato, nel 1999 la Regione finanziò e affidò in concessione l'esecuzione delle opere di manutenzione e di bonifica del fiume Tusciano all'impresa Vidoni, lavori che, per motivi non accertati, non sono stati eseguiti. Va pertanto affermata la responsabilità della Regione convenuta, che, di conseguenza, deve essere condannata al risarcimento dei danni che la società ricorrente ha dimostrato di avere effettivamente subito.

Il consulente ha eseguito un accurato rilievo topografico del tronco fluviale e un'analisi cartografica condotta attraverso georeferenziazione delle *ortofoto* su planimetria catastale, al fine di valutare con esattezza la superficie sottratta e le sue caratteristiche. E' risultato che l'erosione ha riguardato inizialmente l'area ripariale, non utilizzata a fini agricoli, e, successivamente, un'area coltivata a cicoria, di proprietà della Agroverde s.a.s.. Calcolati il valore del suolo, della produzione agricola vendibile, e del reddito netto reale, il danno è stato individuato nella somma del valore di



mercato del terreno eroso e dei mancati redditi derivanti dalla perdita di superficie coltivabile e dalla perdita delle coltivazioni causata dagli allagamenti. In particolare, il ctu ha determinato in €/ha 10.670,48 il reddito netto retraibile dalla coltura ordinariamente impiantata sul fondo di parte ricorrente. Il danno relativo al decremento della superficie agricola è stato valutato come somma dei mancati redditi annui posticipati, capitalizzati al 2008, con riferimento al tasso ufficiale di riferimento medio dell'intero periodo. Con lo stesso metodo, il consulente ha valutato il danno derivato dalla perdita delle coltivazioni conseguente agli allagamenti, dopo avere calcolato, con accurato metodo scientifico, cui si rinvia, la probabile estensione di terreno interessata e la frequenza delle esondazioni (v. la relazione idrologica e idraulica in appendice). Infine, il consulente ha stimato, al 2009, il danno in complessive € 20.316,69.

Inoltre, egli ha calcolato anche il costo (€ 129.480,00) di un'opera di difesa spondale dai fenomeni erosivi, avvertendo, tuttavia, che la realizzazione della stessa da parte della Regione dovrebbe essere inserita in "un contesto di pianificazione" del territorio, al fine di evitare che l'erosione si trasferisca a valle, ulteriormente pregiudicando l'equilibrio del sistema fluviale.

Il Collegio ritiene di dovere interamente condividere le ben motivate conclusioni del ctu in ordine alla liquidazione del danno subito dalla ricorrente, in cui non è possibile, ovviamente, comprendere il costo dell'opera idraulica eventualmente di competenza della Regione, e tenuto conto della svalutazione intercorsa fino ad oggi, ritiene equo liquidare, all'attualità, in favore della S.a.s. Agroverde la complessiva somma di € 20.520,00, oltre interessi che, in adesione all'insegnamento della Suprema Corte, (Cass. S.U. 1712/1995 e giur costante), si stabiliscono, al fine di compensare il lucro cessante da ritardato pagamento della somma liquidata e sulla base del notorio, nella misura legale dal 03/06/06, data della domanda al saldo.

Le spese di lite relative seguono la soccombenza e sono liquidate in

